

L. 27-12-1997 n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

Publicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.

L. 27 dicembre 1997, n. 449 [\(1\)](#).

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[\(1\)](#) Publicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.

Art.10.

Disposizioni in materia di demanio marittimo nonché di tassa e sovrattassa di ancoraggio.

1. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e dell'[articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#), si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997.
2. I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per qualunque uso rilasciate, aventi validità fino al 31 dicembre 1997, sono definitivi.
3. Il canone ricognitorio delle concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'[articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#), finalizzate alla gestione di aree destinate ad attività di conservazione della natura, valorizzazione, studio e ricerca scientifica, educazione ambientale, recupero, tutela e ripristino degli ecosistemi naturali marini e costieri è ridotto al 25 per cento.
4. [I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto stipulate successivamente al 31 dicembre 1997 sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 \(35\)](#). Al fine di incentivare la realizzazione delle strutture medesime, nel quadro di un riordino della materia che tenga conto anche della legislazione degli altri Paesi dell'Unione europea, il predetto decreto si conforma ai seguenti criteri:
 - a) previsione di canoni di minori entità per le iniziative che comportino investimenti sia per la realizzazione di opere di difficile rimozione, sia per la ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze demaniali rispetto a quelle che prevedono l'utilizzazione di pertinenze demaniali immediatamente fruibili;

b) previsione di una riduzione del canone per il periodo in cui la realizzazione delle opere non consenta l'utilizzazione commerciale della struttura;

c) previsione di modalità di aggiornamento annuale, in rapporto diretto alle variazioni del potere d'acquisto della lira] [\(36\)](#).

4-bis. Qualora la decorrenza delle concessioni di cui al comma 4 retroagisca alla data di rilascio di un atto di cui all'articolo 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328](#), il canone è determinato nella misura minore tra quella calcolata ai sensi del decreto di cui al comma 4 e quella calcolata ai sensi della previgente normativa [\(37\)](#).

5. Nelle more della revisione dei criteri per l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea, in attività di transhipment di traffico internazionale, hanno facoltà di pagare, in alternativa alla tassa di abbonamento annuale, prevista dall'[articolo 1, terzo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 82](#), e successive modificazioni, una tassa di ancoraggio per singolo scalo nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale.

6. Le navi di cui al comma 5, provenienti o dirette ad un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio prevista dall'[articolo 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 82](#), e successive modificazioni, nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale di ancoraggio calcolata sulle tonnellate di stazza corrispondenti al volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in coperta.

7. L'[articolo 32, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), si applica anche alle annualità pregresse, relativamente ai comuni con popolazione non superiore a mille abitanti.

[\(35\)](#) Per la determinazione di canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, vedi il [D.M. 30 luglio 1998, n. 343](#).

[\(36\)](#) Comma così modificato dall'[art. 9, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi abrogato dal comma 256 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

[\(37\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 9, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457](#), nel testo integrato dalla relativa [legge di conversione 27 febbraio 1998, n. 30](#).